



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma

87020 – Provincia di Cosenza



Sede - Via Municipio, 1 - tel. 0982.608010 - P. Iva: 00263580789

Email: sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it

PEC: protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepcc.it

ORDINANZA N. 09 DEL 12.03.2020

Oggetto: *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*

AGGIORNAMENTO AL D.P.C.M. 11 MARZO 2020

IL SINDACO

Premesso che in questi giorni l'intera nazione è interessata da fenomeni sempre più urgenti, preoccupanti e correlati all'igiene ed alla salute pubblica;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9 e 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020 e n. 5 del 11.03.2020, recante "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Preso Atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che l'epidemia di coronavirus è una pandemia di livello mondiale;

Richiamato l'art. 54, comma 3 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in ottemperanza al D.P.C.M. del 11.03.2020 ed altresì, all'Ordinanza della Regione Calabria n. 5 del 11.03.2020, l'attuazione delle seguenti disposizioni:

- a. A chiunque arrivi sul territorio comunale - con motivazione prevista dalle norme vigenti - o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e:
 - ✓ nella Regione Lombardia;
 - ✓ nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (D.P.C.M. 08 marzo 2020 *l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione Calabria*), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
- b. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto precedente, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800.767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente (392.8020684), che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza della Regione Calabria n. 1/2020.
- c. Le società di autolinee, N.C.C., taxi e simili, operanti a livello locale devono comunicare l'elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto (a) ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti e per conoscenza al Sindaco.
- d. Chiunque sia a conoscenza di arrivi sul territorio comunale, in particolar modo di persone provenienti dalle zone di maggior rischio, è tenuto a comunicarlo al Sindaco o al Comandante della Stazione dei Carabinieri locale o al Comandante della Polizia Locale, al fine di consentire un attento monitoraggio dei flussi.
- e. Sull'intero territorio comunale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tale che non siano rispettate le condizioni minime di sicurezza.
- f. In virtù delle disposizioni normative e delle valutazioni estensive del caso di specie, è sospeso il mercato settimanale sull'intero territorio comunale.

RACCOMANDA

l'applicazione su tutto il territorio comunale di quanto espresso e riportato nei D.P.C.M. del 8, 9 e 11 marzo 2020 ed in particolar modo di quanto prescritto all'art. 1 del D.P.C.M. del 11 marzo 2020.

Nello specifico:

- ✓ evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- ✓ ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- ✓ divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- ✓ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- ✓ sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- ✓ sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione, di corsi professionali, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- ✓ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 11.03.2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ✓ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (*fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie*), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ✓ sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (*fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti*) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- ✓ restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- ✓ fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

- ✓ per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- ✓ l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- ✓ sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- ✓ sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (*fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza*), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza.

DISPONE CHE:

- Il comando di Polizia Locale effettui controlli sul territorio per la verifica e il monitoraggio delle presenze nelle abitazioni secondarie insistenti sul territorio al fine di censire eventuali presenze non autorizzate;
- La presente Ordinanza sia valida fino al 3 aprile 2020, nel rispetto di diverse disposizioni ministeriali e/o regionali e salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Guardia Piemontese;
 - Responsabile del Settore Tecnico del Comune Guardia Piemontese;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese marina.



Il Sindaco

Vincenzo Rocchetti

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Autorità emanante:

Il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese (CS);

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio di Segreteria, sede comunale - Centro storico - tel. 0982.608010;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Allegato 1 al D.P.C.M. 11.03.2020 - Attività consentite

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- a. Ipermercati
- b. Supermercati
- c. Discount di alimentari
- d. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- e. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- f. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- g. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- h. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- i. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- j. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- k. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- l. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- m. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- n. Farmacie
- o. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- p. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- q. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- r. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- s. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- t. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- u. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- v. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- w. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- x. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- y. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 al D.P.C.M. del 11.03.2020 - Servizi ammessi

- a. Servizi per la persona
- b. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- c. Attività delle lavanderie industriali
- d. Altre lavanderie, tintorie
- e. Servizi di pompe funebri e attività connesse